

COPIA



COMUNE DI QUART
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, notificati ai due capigruppo dal Messo Comunale e tramite mail a tutti Consiglieri, si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
DESANDRE' Cristina - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
ZANARDI Milena - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Giust.
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
DUFOUR Cinzia - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
BRULARD Jean Paul - Consigliere	Si
ZOSO Ginetto Valter - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Giust.
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Giust.
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Si
MAGLIANO Federica - Consigliere	Giust.
D'HERIN Sonia - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna LONGIS.

Il Signor PALLUA Bruno - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 *“Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”* con cui è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020”*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”* che ha modificato l'[articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e alla legge 27 dicembre 2013 n. 147;

RICHIAMATI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'**imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2018 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- la spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a tre punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- la stessa disciplina prevista per il 2017 per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni previste dalla L. 208/2015;

CONSIDERATO che, anche per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 37 della legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2018 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Detta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 /2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 della 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 della legge 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che nel 2018 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della legge 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

CONSIDERATO che, con riferimento al **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 676 della legge 147/2013 prevede che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* e, pertanto, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree

montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 della legge 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 della legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità	€ 645.940,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa	€ 147.550,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile	€ 10.250,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 65.200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali di gestione Programma 7 Elezioni, Anagrafe e stato civile	€ 115.600,00
TOTALE	€ 984.540,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto che le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento TASI, il Comune ha previsto altresì che ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015*), è applicata la riduzione di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,4 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla legge 147/2013 (commi 641 – 666), delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651 – 652 della legge 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cosiddetto metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 della legge 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dell'art. 1 della legge 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che l'attuale comma 649, secondo periodo dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 651 della legge 47/2013 e in linea con il regime applicato negli anni precedenti, ritiene opportuno commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto: “*Approvazione piano dei costi comunali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione del piano finanziario e dell'elaborazione delle tariffe del tributo sui rifiuti per l'anno 2018*”;

DATO ATTO che con deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2018 la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2018 in qualità di Autorità di SubATO;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, documento necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini della TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 della Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARI approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, nella Regione Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 della legge 147/2013;

RITENUTO inoltre opportuno uniformare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) a livello di ambito territoriale sovracomunale e, in particolare, a livello di Unité des Communes vista la gestione in forma associata delle imposte e dei tributi comunali;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1286 del 23 gennaio 2018 dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, pervenuta in data 23 gennaio 2018, ns. prot. n. 966, con la quale sono state trasmesse le tariffe TARI ai Comuni facenti parte dell'Unité medesima, approvate con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius n. 3 del 22 gennaio 2018;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. Rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 della legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	Acconto	31 ottobre dell'anno in corso
	Saldo	30 aprile dell'anno successivo

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

SENTITO il Sindaco precisare che viene proposto il mantenimento delle attuali aliquote e tariffe delle imposte comunali e che il miglioramento della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti che si attesta al 61,20%, con un incremento di 8 punti nell'ultimo anno, ha consentito di mantenere invariati i costi previsti nel Piano Finanziario ed economico del servizio dei rifiuti;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché e ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto Comunale, reso dal **Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile**;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio Comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13
 Consiglieri votanti: n. 13
 Voti favorevoli: n. 13
 Voti contrari: nessuno
 Astenuti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,4 per mille

DI APPLICARE le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: riduzione del 100%;
- riduzione per nuclei familiari titolari di diritto reale sull'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dal possessore, e riduzione per nuclei familiari occupanti l'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dall'occupante, secondo i seguenti parametri:

Nuclei	Fasce ISEE (€)	Riduzione TASI
1 componente	0<ISEE<6.000	100%
2 componenti	0<ISEE<9.000	100%
3 e più componenti	0<ISEE<12.000	100%

- riduzione di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015;

- e) riduzione al 75% del tributo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#);

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, in base alla legge 208/2015 è prevista l'esenzione;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 13,50 per cento;

Tassa sui rifiuti (TARI)

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis n. 3 del 22 gennaio 2018, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), così come stabilite dalla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,58351	36,36695
2 componenti	0,68077	72,73390
3 componenti	0,75023	92,93776
4 componenti	0,80581	121,22316
5 componenti	0,86138	145,46779
6 o più componenti	0,90306	165,67165

Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole (comprese scuole di ballo, di musica, ecc.), associazioni, luoghi di culto	0,12057	0,37803
2	Campeggi, distributori carburanti	0,25245	0,72708
3	Stabilimenti balneari (aree pic-nic)	0,14318	0,45773
4	Esposizioni, autosaloni; utenze cessate; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta	0,11304	0,34810
5	Alberghi con ristorante	0,40317	1,17504
6	Alberghi senza ristorante (agriturismo)	0,30143	0,85498
7	Case di cura e riposo	0,35795	0,99705
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,37679	1,06888
9	Banche ed istituti di credito	0,20723	0,57587
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,32781	0,95925

	cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,40317	1,22387
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,27129	0,82537
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,34665	1,01218
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,16202	0,56705
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,20723	0,70629
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,82366	4,99882
17	Bar, caffè, pasticceria	1,37152	3,75762
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66315	1,81832
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,58026	1,58647
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,28335	6,26522
21	Discoteche, night club, sale giochi	0,39186	1,07865

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq/anno);

DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

DI APPLICARE, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;

- al 40% del tributo se l'immobile si trova fuori la zona di raccolta (come da planimetria allegata al regolamento TARI);
- di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DI STABILIRE che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate nell'elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici dentistici, veterinari, studi fisioterapici e studi di medici di base)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

DI STABILIRE che le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani abbiano diritto ad una riduzione del tributo proporzionale alla quantità avviata al riciclo secondo le seguenti percentuali:

- 5% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
- 10% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
- 20% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
- 30% nel caso di recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti;

DI STABILIRE che per le esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI la relativa copertura è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della legge 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione dell'imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 ottobre dell'anno in corso
	Saldo	30 aprile dell'anno successivo

DI STABILIRE altresì che l'intero importo di ciascun tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e che, in assenza di specifica deliberazione, saranno valide per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale.

AL/adz

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PALLUA Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto Comunale.

Quart, 15/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ASSOCIATO FINANZIARIO E CONTABILE
F.to Carla BIONAZ

Parere favorevole in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Quart, 15/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 19/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
